



**Comune
di Verona**

Conforme a P.G. n. 290919, del 07/08/2026

PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER ATTIVITÀ DI CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE PUBBLICA SITA IN VIA TOFFALETTI, DI FRONTE AL CIVICO N. 3, IN 5^ CIRCOSCRIZIONE – Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10; modif. con D.C.C. 16 settembre 2021, n. 47)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà (d'ora innanzi: "patto") dalla d.ssa Paola Zanchetta, Dirigente Direzione Promozione dei Diritti e Sussidiarietà, legittimata ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, e domiciliata per tale funzione presso la sede del Comune,

E

il sig. Daniele Lombardo (d'ora innanzi: soggetto "proponente"),

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47, che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 12, Regolamento),

VISTI:

- la proposta di collaborazione in sussidiarietà del proponente, pervenuta al competente Servizio Terzo Settore e Patti di Sussidiarietà della Direzione Promozione dei Diritti e Sussidiarietà, in data 21/04/2026 (P.G. n. 153920/2026), riguardante la manutenzione ordinaria e la cura dell'area verde pubblica di circa 2 metri quadrati, sita in Via Toffaletti, di fronte al civico n. 3, in 5^ Circoscrizione;
- la trasmissione della proposta agli Assessori tutti, nonché al Dirigente Direzione Verde Arredo urbano e Illuminazione pubblica, in data 18/06/2026 (P.G. n. 227311/2026) e alla 5^ Circoscrizione,

in data 18/06/2026 (P.G. n. 227342/2026), a cui non ha fatto seguito alcuna segnalazione su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;
- la Determinazione dirigenziale n. 3502, del 06/08/2026, di approvazione dello schema di patto in oggetto, cui il presente documento si conforma,

SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla proposta del 21/04/2026 (P.G. n. 153920/2026).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE:

Il proponente intende effettuare attività di manutenzione ordinaria e di cura dell'area verde pubblica di circa 2 metri quadrati, sita in Via Toffaletti, di fronte al civico n. 3. Nello specifico, le azioni sono finalizzate alla valorizzazione e al miglioramento dell'area in oggetto, attraverso la piantumazione di fiori e piante ornamentali, nonché attività di pulizia dello spazio.

Le attività del presente punto sono da concordarsi con il Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4.

Le azioni devono svolgersi nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di legge prevista al momento della loro attuazione.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il patto ha una durata di 1 (uno) anno a partire dalla sottoscrizione del medesimo.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal patto prima della sua scadenza, quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge e/o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese per competenza dal Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione e recesso riguardanti la collaborazione e quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

4. MODALITÀ, LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELLA COLLABORAZIONE

Il patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 11, *Regolamento*, viene indicato come Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), in ragione di specifiche competenze e per la più efficace realizzazione delle azioni, il dott. Luigi Fiorio, E.Q. Specialista Gestione Verde Pubblico presso la Direzione Verde, Arredo urbano e Illuminazione pubblica, come da Determinazione dirigenziale n. 6346 del 15/12/2025, riguardante interventi in sussidiarietà in materia di piccola manutenzione del verde pubblico.

Il R.d.A. esercita, in ragione delle proprie funzioni, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie, partecipando ad incontri con il proponente ed eventuali altri cittadini attivi coinvolti.

Il proponente è supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 5, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza,

anche occasionalmente, per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

Qualora si individui come referente un diverso soggetto, deve esserne data idonea e tempestiva comunicazione al R.d.A.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del patto, ove ciò presenti carattere di compatibilità.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

5. INDICAZIONI TECNICHE

Il proponente, nella realizzazione degli interventi del patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate dal R.d.A. di cui al punto n. 4.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il proponente si impegna a trasmettere al Comune, entro 15 (quindici) giorni dal termine del patto, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

A tal fine, il Comune provvede a fornire una apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che può essere liberamente corredata da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi e/o colloqui intermedi.

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna, inoltre, a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai patti di sussidiarietà (<https://www.comune.verona.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Dataset/Patti-di-sussidiarieta>) e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI) ad accesso pubblico (<https://mapserver6.comune.verona.it/SiGi/M1/IGIS.aspx>), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del patto e dei risultati della collaborazione con il/la proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

8. RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 24, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sugli eventuali rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuate le attività di cui al punto n. 2, adottando, durante lo svolgimento delle stesse, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e/o responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata alle attività, di cui al punto n. 2, gestite e organizzate dal proponente, per la durata delle stesse.

Il proponente si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione dell'attività di cui al punto n. 2, da trasmettere all'indirizzo e-mail: sussidiarieta@comune.verona.it, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio degli interventi o secondo un calendario complessivo, da trasmettersi in tempi congrui al R.d.A di cui al punto n. 4.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente deve essere compatibile con l'azione di cura e di valorizzazione cui al punto n. 2.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

9. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 07/08/2026

f.to per il Comune
la Dirigente Direzione Promozione dei Diritti e
Sussidiarietà
d.ssa Paola Zanchetta

f.to Daniele Lombardo